

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
TECNICA PROFESSIONALE – MODULO I

OIC 17 – Bilancio consolidato

SAVERIO PETRUZZELLI

Bilancio consolidato

- Il bilancio consolidato è il bilancio che espone la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di un **gruppo di imprese** considerate come un'unica impresa, superando così le distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo.

Gruppo di imprese

- Si definisce gruppo un insieme di imprese delle quali una, la capogruppo, detiene il controllo delle altre. L'elemento determinante nella configurazione di gruppo è, quindi, il **controllo**, sia questo esercitabile direttamente dalla controllante o indirettamente tramite sue imprese controllate, persone interposte o società finanziarie. Il **bilancio consolidato** è il documento che prevede l'aggregazione dei valori corrispondenti alle attività, alle passività e ai componenti del conto economico delle imprese controllate direttamente e indirettamente dalla controllante, in base al metodo del **consolidamento integrale**.

Definizione di controllo (OIC.17 par.7, ai sensi dell' art. 26 D.Lgs. 127/91)

Controllo 'di diritto': si presume quando una controllante dispone della maggioranza di voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di un'altra impresa (controllata) ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1.

Controllo 'di fatto': si configura nella disponibilità di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nelle deliberazioni in assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 2359.


- a) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;*
- b) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.*

Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi".


Diverse strutture di gruppo

Esempi di strutture di gruppo:


PARTECIPAZIONE DIRETTA





PARTECIPAZIONE DIRETTA AD UN LIVELLO



PARTECIPAZIONE DIRETTA A PIU' LIVELLI




PARTECIPAZIONI INCROCIATE O RECIPROCHE



L'acquisto di azioni della controllante da parte delle controllate può avvenire nei limiti degli utili distribuibili e riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, deve essere autorizzato dall'assemblea e non può eccedere la decima parte del capitale sociale della controllante. Tali limiti tutelano l'integrità del capitale sociale, in quanto l'acquisto di azioni della controllante può costituire un'illegittima modalità di rimborso del capitale di rischio.

CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI POSSESSO INDIRETTA



Catena del controllo

- 'A' possiede:
 - il 90% di 'B'
 - il $90 \times 80 = 72\%$ di 'C'
 - il $90 \times 80 \times 60 = 43,2\%$ di 'D'
 - il $90 \times 70 = 63\%$ di 'E'
 - il $90 \times 70 \times 60 = 37,8\%$ di 'F'.
- Ovvero si moltiplicano le varie percentuali di controllo tra di loro partendo dalla cima del diagramma. Di fatto 'A' esercita il controllo anche su 'D' ed 'F', in quanto controlla 'C' ed 'E'.

Finalità

- Nel bilancio consolidato le singole imprese sono considerate come parti di **un'unica grande società** per cui:
 - a) le singole attività e passività e i singoli componenti del conto economico della capogruppo o controllante si sommano alle corrispondenti attività e passività e ai corrispondenti componenti del conto economico delle controllate
 - b) gli elementi patrimoniali ed economici che hanno natura di *reciprocità* si eliminano dal bilancio consolidato, al fine di evidenziare solo i saldi e le operazioni tra il gruppo e i terzi.
- Consente di:
 - ottenere una **visione globale del gruppo**
 - misurare le **effettive consistenze patrimoniali ed il risultato economico del gruppo**
 - assolvere funzioni essenziali di informazione.
- Ha **significato e rilevanza autonomi**.

Chi sono i soggetti obbligati alla redazione?

- Le S.p.A., S.a.p.a. e S.r.l. che controllano un'altra impresa.
- Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale.
- Le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una S.p.A., una S.a.p.a. o una S.r.l..

Chi sono i soggetti esonerati alla redazione?

- Le **imprese controllanti** che, unitamente alle controllate, **non abbiano superato per due esercizi consecutivi**, due dei seguenti limiti:

- Euro 20 milioni del totale attivo
- Euro 40 milioni del totale ricavi delle vendite e prestazioni (voce A1)
- 250 dipendenti in media

a meno che la controllante o una delle controllate abbia emesso titoli quotati in borsa.

- I limiti devono essere valutati con riguardo ai dati aggregati delle società controllate senza considerare rettifiche di consolidamento.
- E' sufficiente superare i limiti in un solo esercizio per essere soggetti all'obbligo. Per godere dell'esenzione sono necessari due esercizi consecutivi di mancato superamento dei limiti.

Esempio

- Con riferimento ai limiti precedenti si fornisce una esemplificazione che chiarisce i casi in cui è applicabile l'esonero dall'obbligo del bilancio consolidato:

<i>Anno</i>	<i>Superamento dei limiti</i>	<i>Esonero</i>
1	No	Sì
2	Sì	No
3	No	No (*)
4	No	Sì

(*) In questa ipotesi non sussistono le condizioni per l'esonero in quanto i parametri di riferimento non sono stati inferiori per due esercizi consecutivi.

Chi sono i soggetti esonerati alla redazione?

- Le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Chi sono i soggetti esonerati alla redazione?

- Le imprese a loro volta controllate **quando la controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni dell'impresa controllata** ovvero, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno 6 mesi prima della fine dell'esercizio da soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.

Quest'ultimo esonero è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro delle CE, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato
- b) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in mercati regolamentati.

Obblighi informativi previsti:

- *indicazione in nota integrativa delle ragioni dell'esonero (in caso di subcontrollante indicazione della denominazione e sede della società che redige il consolidato)*
- *deposito del bilancio consolidato della controllante, della relazione sulla gestione e della relazione dell'organo di controllo, tradotti in lingua italiana, presso l'Ufficio del Registro del luogo in cui ha sede l'impresa controllata.*

Da chi viene redatto il bilancio consolidato?

- Il bilancio consolidato (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario) è redatto dagli amministratori dell'impresa controllante.
- La relazione ministeriale definisce di secondo grado la responsabilità degli amministratori che redigono il consolidato.
- Concetti di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta.
- Obbligo della deroga.
- Costanza di applicazione delle modalità di redazione e dei criteri di valutazione.

Struttura e composizione

Il bilancio consolidato, si compone dei seguenti documenti:

- **stato patrimoniale consolidato**
- **conto economico consolidato**
- **Rendiconto finanziario consolidato**
- **nota integrativa consolidata.**

Ove applicabili andranno apportati agli schemi di bilancio OIC 12, i seguenti adattamenti che saranno trattati nello specifico successivamente:

- a) inserimento nel passivo patrimoniale, nell'ambito della voce "*Fondi per rischi e oneri*", di una voce separata denominata BI2-bis "***Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri***"

Composizione del bilancio consolidato (segue)

- b) inserimento tra le voci del patrimonio netto della voce “**Riserva di consolidamento**”; della voce A2 “*Patrimonio netto di terzi*” articolata nelle voci A2I “**Capitale e riserve di terzi**” e, A2II “**Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi**”
- c) inserimento nell’ambito della voce AVII “*Altre riserve*” del patrimonio netto della voce “**Riserva da differenze di traduzione**”
- d) inserimento nel conto economico, dopo la voce 21) “*utile (perdita) consolidati dell’esercizio*”, delle voci “**Risultato di pertinenza del gruppo**” e “**Risultato di pertinenza di terzi**” ai fini della separata evidenziazione della parte del risultato economico consolidato corrispondente alla partecipazione di terzi.
- E' permessa la **redazione** del bilancio consolidato **in migliaia di euro**.

Imprese incluse nell'area di consolidamento

- Imprese controllate da consolidare:
 - società in cui si ha la **maggioranza dei diritti di voto**
 - società in cui si dispone di sufficienti diritti di voto per esercitare un'**influenza dominante**
 - società in cui si esercita un'influenza dominante **in virtù di un contratto o di una clausola statutaria**, ammessi dalla legge
 - società in cui si ha la maggioranza dei diritti di voto, in base all'accordo con altri soci.
- Si considerano anche i diritti di voto spettanti a società controllate, a fiduciarie o a persona interposta.

Imprese escluse dall'area di consolidamento

- Facoltà di esclusione:
 - irrilevanza della controllata
 - impossibilità di ottenimento delle informazioni
 - partecipazione destinate fin dall'inizio a una successiva alienazione
 - Gravi e durature restrizioni all'esercizio dei diritti della controllante

Nel caso di **consolidamento di una società in liquidazione**, se rilevante, si forniscono informazioni sullo stato di liquidazione, sui criteri di valutazione adottati e sull'influenza che essi hanno sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico consolidato

Principi contabili

- Gli elementi dell'**attivo** e del **passivo** devono essere **valutati con criteri uniformi**, a meno che una difformità consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante.
- **I criteri di valutazione** sono di norma quelli **utilizzati nel bilancio della controllante**. Possono essere utilizzati altri criteri purché ammessi dal Codice Civile e fornendone motivazione nella nota integrativa.
- **'Armonizzazione' dei bilanci redatti con criteri di valutazione difformi da quelli scelti dal gruppo**, con rilevazione delle imposte differite.

Esempio di armonizzazione dei bilanci ai principi di gruppo

- Valutazione del magazzino:
 - per la partecipata: al LIFO
 - per il gruppo: al costo medio
- Differenza fra LIFO e costo medio: Euro 500 milioni
- Aliquota fiscale: 50%
- nell'esempio mostrato sono ignorati volutamente gli effetti della differente valutazione all'inizio dell'esercizio

Magazzino (S/P)	500
Valore della produzione (C/E)	500
Imposte differite (C/E)	250
Fondo per imposte differite passive (S/P)	250

Quale è la data di riferimento del bilancio consolidato?

- Deve essere **quella della controllante** o quella di chiusura della maggior parte delle imprese (motivazione nella nota integrativa).
- Non è ammesso consolidare bilanci a date diverse.
- Necessità di predisporre bilanci intermedi (con conto economico annuale) approvati dal consiglio di amministrazione.
- L'inclusione nel consolidamento di bilanci annuali intermedi, non coincidenti con il bilancio d'esercizio, deve essere limitata ad alcune partecipate o alla controllante, purché non costituiscano una parte rilevante del gruppo (motivazione nella nota integrativa).

Metodi di consolidamento

Nella prassi internazionale esistono diverse teorie:

- entity theory (consolidamento integrale)
- proprietary company theory (consolidamento proporzionale)
- parent company theory (consolidamento integrale con evidenza della quota di capitale e risultato di terzi)

il D.Lgs. 127/91 prevede l'utilizzo della parent company theory, tranne per le società a controllo congiunto, dove può essere utilizzato il criterio della proprietary theory (consolidamento proporzionale)

Quindi:

- Il consolidamento deve essere effettuato con il **metodo integrale**.
- Ciò comporta la somma di tutti i valori dei bilanci inclusi nel consolidato, **indipendentemente dalla percentuale di partecipazione**.

Il bilancio consolidato rappresenta:

- **le attività e passività consolidate**
- **il capitale sociale, la riserva legale e il sovrapprezzo azioni della società controllante**
- **gli utili indivisi e le altre riserve di patrimonio netto della controllante**
- **l'utile o la perdita dell'esercizio consolidato**
- **la quota del patrimonio netto e del risultato d'esercizio di pertinenza degli azionisti di minoranza.**

Procedimento di consolidamento - principali steps

- a) **rettifiche per uniformarsi ai principi contabili di gruppo**
- b) **aggregazione dei bilanci** da consolidare
- c) **eliminazione** dei saldi e delle operazioni intercorse tra le imprese incluse nell'area di consolidamento e degli **utili e perdite** interni o **infragruppo**
- d) **eliminazione** del valore d'iscrizione della **partecipazione in impresa controllata**, contropartita delle corrispondenti quote del patrimonio netto dell'impresa controllata, di pertinenza del gruppo
- e) **rilevazione** nel bilancio consolidato di **eventuali imposte differite e/o anticipate**, in conformità a quanto stabilito dal principio OIC 25 "*Imposte sul reddito*"
- f) **analisi dei dividendi** consolidati e loro specifico trattamento contabile

Procedimento di consolidamento - principali steps

- g) **analisi di azioni proprie** della controllante possedute dalle controllate, in conformità a quanto stabilito dal principio OIC 28
- h) **determinazione della parte del patrimonio netto consolidato e del risultato d'esercizio consolidato di spettanza dei soci di minoranza delle partecipate consolidate**, al fine della loro specifica evidenziazione negli schemi di bilancio consolidato
- i) **valutazione nel bilancio consolidato delle partecipazioni di controllo non consolidate**
- j) **analisi e corretta rappresentazione in bilancio dell'acquisizione di partecipazioni già consolidate e della cessione con o senza perdite del controllo, nonché altre variazioni nell'area di consolidamento**
- k) **predisposizione dei prospetti di bilancio consolidato.**

Eliminazione dei rapporti infragruppo

- Devono essere **eliminati**:
 - i **crediti e debiti infragruppo**
 - i **proventi e oneri da operazioni infragruppo**
 - gli **utili e le perdite infragruppo** (con rilevazione dei relativi effetti fiscali differiti).
- L'eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo può non essere effettuata se ricorrono tutte le seguenti condizioni (OIC 17 par. 76):
 - derivano da operazioni correnti dell'impresa che ha conseguito l'utile o la perdita
 - sono state concluse a normali condizioni di mercato, e
 - la loro eliminazione comporta costi sproporzionati rispetto ai costi globali del consolidamento.
- In caso di esercizio di tale facoltà, la mancata eliminazione di valori infragruppo deve essere motivata in nota integrativa.

Eliminazione dei rapporti infragruppo

- **Operazioni senza effetto sul risultato** economico e sul patrimonio netto consolidato (esempi):
 - crediti e debiti infragruppo
 - acquisti e vendite infragruppo
 - addebiti ed accrediti di interessi, provvigioni, ecc..
- **Operazioni con effetto sul risultato** economico e sul patrimonio netto consolidato (esempi):
 - utili o perdite su vendite infragruppo di merci ancora incluse nelle giacenze di magazzino
 - utili o perdite su trasferimenti di cespiti tuttora nel patrimonio.

Eliminazione di utili e perdite infragruppo

Si eliminano gli utili e le perdite derivanti da operazioni tra imprese consolidate e relativi a valori compresi nel patrimonio alla data di chiusura del bilancio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi.

L'eliminazione determina una riduzione o un aumento dell'ammontare dell'attività e un addebito o accredito a conto economico.

Il risultato che si ottiene coincide con quello che si sarebbe ottenuto nel caso in cui l'operazione infragruppo non si fosse verificata.

Il **limite massimo** di incremento dei valori delle attività, a seguito di eliminazione di perdite infragruppo, è rappresentato dal valore recuperabile di tale attività.

Eliminazione di utili e perdite infragruppo

- **Se realizzati dalla controllante:**
 - si *eliminano interamente* indipendentemente dalla percentuale di partecipazione.
- **Se realizzati dalle partecipate:**
 - si *eliminano interamente*, ma dovrà essere determinata e attribuita la quota di spettanza delle interessenze di terzi.
- Limite del valore netto di realizzo o valore d'uso delle attività per l'eliminazione delle perdite infragruppo (se nella vendita intercompany ho realizzato una minusvalenza e quella minusvalenza rappresenta di fatto un'effettiva perdita di valore del bene, allora quella perdita non va eliminata in quanto mi permette di adeguare il valore del bene al valore di netto realizzo o al valore d'uso).

Eliminazione di utili e perdite infragruppo

Implicazioni Fiscali

L'eliminazione di utili e/o perdite infragruppo può comportare l'insorgere (o l'annullarsi) di una differenza temporanea richiedendo, quindi, la rilevazione (o la variazione) della fiscalità differita.

Ad esempio, con riferimento all'elisione degli utili, nel caso in cui la società del gruppo che li ha originariamente conseguiti li abbia già assoggettati a tassazione, il relativo onere fiscale è differito in consolidato fino al momento in cui tali utili saranno riconosciuti nel bilanci consolidato.

Eliminazione delle partecipazioni - differenza da annullamento



Lo scopo dello stato patrimoniale consolidato è quello di esporre la situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo come se fosse **un'unica entità, l'evidenza della proprietà tra le diverse società del gruppo deve essere eliminata.**

Si deve eliminare il conto "Partecipazioni" contro la corrispondente frazione di patrimonio netto della partecipata, per sostituirla con i conti delle attività e delle passività della partecipata.

Questa operazione determina la **Differenza da annullamento**, definita come la differenza tra:

- il valore della partecipazione iscritto rilevato dalla controllante
- e
- il valore della corrispondente frazione di *patrimonio netto contabile* della controllata.

Eliminazione delle partecipazioni - differenza da annullamento - Trattamento contabile

La differenza **iniziale** da annullamento nasce dal confronto tra:

- costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione
- valore della corrispondente frazione di patrimonio netto *contabile* della controllata

alla data di acquisizione del controllo (o alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento)



- differenza iniziale **positiva** da annullamento
COSTO DI ACQUISTO > PN CONTABILE
- differenza iniziale **negativa** da annullamento
COSTO DI ACQUISTO < PN CONTABILE

Eliminazione delle partecipazioni - differenza da annullamento - Trattamento contabile

In caso di **differenza iniziale positiva da annullamento** $\text{COSTO DI ACQUISTO} > \text{PN CONTABILE}$

- la differenza è imputata a ciascuna attività e passività acquisita, nel limite del loro **valore corrente** e comunque per valori **non superiori al loro valore recuperabile**, finché i valori netti dei plusvalori allocati coincidono con l'importo della differenza positiva da annullamento.
- Se la differenza positiva da annullamento non è interamente allocata sulle attività e passività separatamente identificabili, il residuo è imputato alla voce “**avviamento**” delle immobilizzazioni immateriali, a meno che esso debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico. L'attribuzione del residuo della differenza da annullamento ad avviamento è effettuata a condizione che siano soddisfatti i requisiti per l'iscrizione dell'avviamento previsti dal principio OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”.
- altrimenti, nel caso di un 'cattivo affare', il residuo della differenza da annullamento non allocabile sulle attività e passività e sull'avviamento della controllata è imputato a conto economico nella voce B14 “**oneri diversi di gestione**”.

Eliminazione delle partecipazioni - differenza da annullamento - Trattamento contabile

In caso di **differenza iniziale negativa da annullamento** $\text{COSTO DI ACQUISTO} < \text{PN CONTABILE}$

- la differenza è imputata, ove possibile, alle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile e alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione. L'eventuale eccedenza negativa, se non è riconducibile alla previsione di perdite future, ma al compimento di un buon affare:

si contabilizza per intero come **riserva di consolidamento**

- se residua ulteriore differenza iniziale negativa successivamente all'attribuzione ad attività e passività acquisite e tale valore è relativo alla previsione di risultati economici sfavorevoli:

si contabilizza in un apposito **'Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri'**, tra le passività patrimoniali consolidate.

Determinazione della differenza da annullamento e della differenza da consolidamento nel nuovo OIC

Approccio a valori correnti

A	Costo storico	100
	PN (pro quota) a valori contabili	50
	Plusvalori (pro quota)	20
B	PN a valori correnti	70
(A-B)	Differenza da consolidamento	30

Approccio a valori contabili

D	Costo storico	100
E	PN (pro quota) a valori contabili	50
(D-E)	Differenza da annullamento	50
	Allocata a:	
F	<i>Plusvalori (pro quota)</i>	20
G	Differenza da consolidamento	30



Nel vecchio OIC la differenza da consolidamento era calcolata dopo l'adeguamento al **valore corrente**, nel nuovo OIC si calcola la differenza da annullamento rispetto al **valore contabile del patrimonio netto** e l'importo ottenuto lo si alloca ad attività e passività ove possibile.

Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri - Trattamento contabile

Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le **ipotesi** assunte in sede di sua stima all'atto dell'acquisto. L'utilizzo del fondo si effettua a prescindere dall'effettiva manifestazione delle perdite attese ed è rilevato con separata evidenza nella voce "A5 Altri ricavi e proventi".

Esempio: Stima: perdita di 400K€, 100K€ per 4 anni

Perdita anno x 50K

Fondo	@	Perdite	100	50
		Proventi Std		50

Fondo	@	Perdite	50	50
-------	---	---------	----	----

Perdita anno x 200K

2014

Fondo	@	Perdite	100	200
		Oneri Std	100	

Old

Fondo	@	Perdite	200	200
-------	---	---------	-----	-----



Le stime devono essere puntuali

Patrimonio netto e risultato di esercizio corrispondenti alle interessenze di terzi

L'eliminazione delle partecipazioni non totalitarie comporta l'iscrizione di:

- La quota di patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza, che va indicata in una voce del patrimonio netto consolidato denominata:

'Capitale e riserve di terzi' A.2.1

- La quota del risultato d'esercizio di pertinenza dei soci di minoranza, che va esposta a riduzione del risultato economico totale consolidato in una voce denominata:

'Utile (perdita) di terzi' A.2.

La quota di pertinenza degli azionisti di minoranza rappresenta la quota di patrimonio netto contabile e del risultato di esercizio iscritti nel bilancio della partecipata

- si considerano, ove necessario, gli effetti dell'eliminazione di utili e perdite infragruppo, delle rettifiche di principi contabili omogenei, di errori o di storno di poste fiscali
- la distribuzione del prezzo di acquisto sulle attività e passività in base ai valori correnti **non deve avere alcun effetto sulle quote di pertinenza di terzi.**

Esempio elisione conto partecipazione 1 di 3

ELIMINAZIONE PARTECIPAZIONE IN ABC S.r.l.			
(PARTECIPAZIONE POSSEDUTA ALL'80%)			
Alla data di acquisizione della partecipazione: 30 giugno 2017	P.N.	Spettanza Holding (80%)	Terzi
Capitale sociale ABC Srl	100.000	80.000	20.000
Riserva legale ABC Srl	20.000	16.000	4.000
Versamenti c/capitale ABC Srl	500.000	400.000	100.000
Utili (perdite) a nuovo ABC Srl	0	0	0
Utile (perdita) d'esercizio ABC Srl	100.000	80.000	20.000
Totale P.N. ABC Srl	720.000	576.000	144.000
Costo di acquisto della partecipazione:		800.000	
Differenza da consolidamento (avviamento)		224.000	
amm.to in 10 esercizi		22.400	

Esempio elisione conto partecipazione 2 di 3

Al 31/12/2017	P.N.	Spettanza Holding (80%)	Terzi (20%)
Capitale sociale ABC Srl	100.000	80.000	20.000
Riserva legale ABC Srl	20.000	16.000	4.000
Versamenti c/capitale ABC Srl	500.000	400.000	100.000
Utili (perdite) a nuovo ABC Srl	0	0	0
Utile (perdita) d'esercizio ABC Srl	120.000	96.000	24.000
Totale P.N. ABC Srl	740.000	592.000	148.000
Valore di carico della partecipazione al 31/12/2017		800.000	

Esempio elisione conto partecipazione 3 di 3

		SCRITTURE AL 31/12/2017	
		Dare	Avere
1	Capitale sociale ABC Srl	100.000	
	Riserva legale ABC Srl	20.000	
	Versamenti c/capitale ABC Srl	500.000	
	Utile (perdita) d'esercizio ABC Srl	100.000	
	Avviamento (Differenza positiva da annullamento)	224.000	
			Capitale e riserve di terzi
			Partecipazione
	Totale	944.000	944.000
2	Amm.to avviamento (diff. Consol.) 2017	22.400	
			Avviamento
		22.400	22.400
3	Utile consolidato	4.000	
			Capitale e riserve di terzi
		4.000	4.000

Trattamento dei dividendi distribuiti infragruppo

I **dividendi** ricevuti dalle partecipate iscritti nel conto economico della partecipante **vanno stornati in sede di consolidamento**, per evitare di considerarli due volte: una volta come dividendi ed una volta come quota di pertinenza del risultato d'esercizio della partecipata.

La scrittura contabile sarà la seguente:

Dividendi @ Riserve della partecipata



Per il bilancio consolidato, tali dividendi non sono utili dell'esercizio, ma di esercizi precedenti; con una rettifica di consolidato essi vanno pertanto imputati alle riserve d'utile iniziali.

Valutazione delle partecipazioni controllate non consolidate e collegate

Le partecipazioni in società collegate sono iscritte nel bilancio consolidato secondo il metodo del **patrimonio netto**, in alcuni casi in **alternativa il metodo del costo**.

■ *Cause di esclusione:*

- restrizioni all'esercizio dei diritti della controllante
- impossibilità di ottenimento delle informazioni
- possedute e destinate fin dall'inizio a successiva alienazione
- irrilevanza della partecipazione.

■ *Metodo di valutazione:*

- metodo del costo
- metodo del patrimonio netto (se sono comunque ottenibili informazioni sufficienti)
- minore tra valore determinato con il metodo del costo e valore di netto realizzo
- metodo del patrimonio netto (consentito metodo del costo).

Metodo di consolidamento proporzionale

Consiste nel consolidamento delle singole attività e passività della partecipata per un valore corrispondente alla percentuale di partecipazione detenuta dall'impresa partecipante.

- Possono essere consolidate con il metodo proporzionale le imprese sulle quali un'altra impresa abbia il controllo congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essi purché la percentuale di controllo non sia inferiore al 20% (o al 10% se trattasi di società quotata).
- Si evidenzia esclusivamente la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo e non il suo valore complessivo. In contropartita del valore delle partecipazioni si elimina solo la quota di patrimonio netto di pertinenza del gruppo.
- Le rettifiche di consolidamento si effettuano su base proporzionale.
- Nel caso di elisione di crediti e debiti, si iscrive la parte del credito o debito di competenza di terzi tra i crediti e i debiti verso terzi.

Imposte su utili indivisi

Nel bilancio consolidato va stanziato un fondo per le imposte che la società controllante dovrà pagare in futuro per poter disporre degli utili indivisi delle controllate, ad eccezione dei casi in cui tali utili non saranno soggetti a tassazione al momento in cui verranno distribuiti alla società controllante.

Traduzione dei bilanci non espressi in euro

La traduzione avviene attraverso:

- la traduzione delle **attività**, delle **passività** e delle voci di Patrimonio Netto al **cambio a pronti alla data di bilancio**
- la traduzione delle poste di **conto economico** al cambio in essere alla data di ogni operazione, oppure, per motivi di ordine pratico, al **cambio medio del periodo**
- la rilevazione nella '**Riserva da differenze di traduzione**' dell'effetto netto della traduzione in moneta di conto.

Tale riserva è riclassificata tra le riserve disponibili (non transita da conto economico). In caso di cessione parziale/totale dell'impresa estera, la relativa quota della complessiva riserva da differenze di traduzione va riclassificata in una riserva disponibile.

Traduzione dei bilanci non espressi in euro

- Se una partecipata opera in un paese diverso da quello della capogruppo, la cui economia è fortemente inflazionata, un valore di costo perde infatti rapidamente il proprio significato se la moneta che è servita a misurarlo è soggetta ad una forte inflazione. Quindi è necessario provvedere alle **rivalutazioni** del costo delle immobilizzazioni materiali e alle altre rettifiche del valore contabile delle attività e delle passività, dei proventi e delle spese opportune per l'eliminazione degli effetti dell'inflazione.
- L'inclusione nel consolidato di una partecipata estera comporta l'eliminazione dei saldi infragruppo: essi devono quindi essere convertiti ai tassi di cambio di fine esercizio imputando la differenza secondo i principi contabili di gruppo.
- Se il credito o il debito verso la controllata rappresenta in sostanza un'estensione o una riduzione dell'investimento (partecipazione), la relativa differenza cambio deve essere rilevata al patrimonio netto consolidato alla voce 'Riserva da differenze di traduzione' (es. prestito immobilizzato concesso dalla capogruppo con scadenza indeterminata e senza addebito di interessi assimilabile a un finanziamento in conto capitale).

Esercizi successivi al primo anno di consolidamento

Nel bilancio consolidato **si effettuano le rettifiche per riflettere gli effetti della iniziale imputazione della differenza da annullamento, aggiornati annualmente** alla data di consolidamento. Queste rettifiche continuano a essere effettuate finché le relative attività e passività ad essa inerenti rimangono iscritte nei bilanci d'esercizio della controllata.

Il bilancio consolidato degli esercizi successivi comprende, oltre al risultato economico, anche le successive variazioni delle altre voci di patrimonio netto che sono rilevate in corrispondenza di specifiche voci di patrimonio netto consolidato, considerando la natura di tali variazioni: riserva di rivalutazione, utili portati a nuovo, altre riserve, ecc.

Nel bilancio consolidato, in base a quanto previsto nei paragrafi precedenti, sono riflessi i valori che tengono conto dell'allocazione della differenza da annullamento entro i limiti dei valori correnti delle attività e passività identificabili derivanti dal consolidamento iniziale della controllata.

Consolidamento anno X+1

Il bilancio consolidato degli esercizi successivi è ottenuto dai bilanci di esercizio che **non riflettono le rettifiche apportate negli esercizi passati in sede di consolidamento.**

Prima di procedere alle nuove rettifiche di consolidamento:

- 1) Rettificare i valori del bilancio dell'anno x+1 con le rettifiche di consolidamento che sono state effettuate negli anni precedenti. la ripresa di tali valori genera:

Variazioni della voce “riserve” o “utili/perdite portate a nuovo”.

- 2) Valutare l'impatto che la ricostruzione della situazione “contabile iniziale”, produce sul risultato d'esercizio del bilancio consolidato all'anno x+1

Consolidamento anno X+1 - Esempio

B vende di un'immobilizzazione dalla controllante A realizzando un utile infragruppo che viene eliminato in sede di consolidamento all'anno X.

Nel bilancio X+1 di B, l'immobilizzazione risulta iscritta ancora per il maggior valore, comprensivo quindi della plusvalenza infragruppo.

- 1) In sede di redazione del bilancio consolidato X+1, è necessario “ripetere” l'operazione di rettifica di storno di utile infragruppo.
- 2) A fine anno X +1 B avrà calcolato le quote di ammortamento sul maggior valore iscritto nel suo bilancio individuale. Occorre effettuare la rettifica diminuendo le relative quote di ammortamento.

Tale rettifica ha impatto sia sulle imposte sul che sul reddito del esercizio X+1.

- 3) Procedere con le nuove rettifiche di consolidamento.

Informazioni da riportare in nota integrativa

- L'**art. 38**, comma I, prevede 14 punti che commentano specifiche voci del bilancio.
- Si tratta di informazioni già incluse nella nota integrativa prevista dalla disciplina civilistica del bilancio d'esercizio, integrate da alcune informazioni tipiche del bilancio consolidato, quali ad esempio:
 - il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di quello relativo alle imprese incluse ai sensi dell'**art. 37**
 - cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori, al revisore legale o alla società di revisione legale, e ai sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento.

- L'**art. 38**, comma II, prevede l'inclusione nella nota integrativa di quattro elenchi necessari all'individuazione dell'area di consolidamento:
 - elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale (art. 26)
 - elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo proporzionale (art. 37)
 - elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo del patrimonio netto (art. 36, commi I e III)
 - elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate.
- **Art. 29**, comma 3: indicazione delle informazioni necessarie a fornire una rappresentazione veritiera e corretta.
- **Art. 29**, comma 4: indicazione delle motivazioni che hanno indotto a non applicare una delle disposizioni previste dal D.Lgs. 127/91.
- **Art 29**, comma 5: indicazione delle motivazioni che hanno comportato una variazione ai principi di valutazione precedentemente adottati.

- **Art. 30**, comma 2: obbligo di indicazione dell'utilizzo della facoltà di non utilizzare quale data di riferimento del bilancio consolidato quella della controllante ma la data della maggior parte delle imprese incluse nel consolidato.
- **Art. 31**, comma 3: indicazione delle deroghe agli obblighi previsti dall'art. 31 (eliminazione delle partecipazioni e delle partite infragruppo).
- **Art. 32**, comma 1: obbligo di motivare la scelta della struttura dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati qualora i bilanci delle società consolidate abbiano strutture diverse.
- **Art. 33**, comma 4: obbligo di illustrazione delle voci derivanti dal consolidamento. E le variazioni significative rispetto al bilancio precedente.
- **Art. 35**, comma 2: obbligo di motivazione dell'utilizzo di criteri di valutazione diversi da quelli utilizzati nei bilanci d'esercizio.

- Al fine di rendere razionale la lettura della nota integrativa si raccomanda che questa sia strutturata in paragrafi:
 - criteri generali di redazione e principi di consolidamento
 - criteri di valutazione
 - criteri di traduzione dei bilanci in valuta
 - informazioni di dettaglio sullo stato patrimoniale e sul conto economico
 - altre informazioni
 - allegati:
 - elenchi imprese incluse ed escluse del consolidamento
 - **prospetto di raccordo fra bilancio della capogruppo e bilancio consolidato**
 - prospetto dei movimenti nei conti di patrimonio netto consolidato.

Informazioni da riportare in relazione sulla gestione

- **Art. 40:** relativamente al gruppo la relazione sulla gestione deve includere le seguenti informazioni:
 - un commento sulla situazione del gruppo e sull'andamento della gestione, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli investimenti
 - le attività di ricerca e di sviluppo
 - i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato
 - l'evoluzione prevedibile della gestione
 - il numero ed il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente.

Grazie

Saverio Petruzzelli

T. 348 3080441

E. saverio@saveriopetruzzelli.it